

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 12/2023 DEL 23/11/2023

Oggetto: DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 150 DEL 24/10/2023 - DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' E DELLE SPESE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO

L'anno duemilaventitre, il giorno 23 del mese di novembre, il **Presidente** della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato Dalila Mazzi con l'assistenza del Segretario Generale Catia Baroncelli,

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L. 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto camerale approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 02.12.2020;

VISTO il vigente "Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 del 13.01.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento di Mediazione con i relativi allegati, tra cui "Indennità del servizio di mediazione", disponendo al contempo che "in caso di future modifiche agli allegati al Regolamento di cui al punto precedente, le stesse saranno oggetto di approvazione direttamente da parte della Giunta camerale";

VISTO l'art. 4 lett. d) del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che attribuisce agli organi di governo la competenza a determinare "tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi";

VISTO l'art. 43 della L. 27 dicembre 1997 n. 449 in base al quale per le prestazioni non rientranti tra i servizi essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, le pubbliche amministrazioni possono richiedere un contributo da parte dell'utente determinando l'ammontare del contributo richiesto;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 105/21 del 12.11.2021, con cui sono stati approvati i prezzi dei servizi di natura commerciale offerti dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato, dando evidenza che il servizio in esame, le cui tariffe erano già definite con delibera consiliare n. 7 del 13.01.2021, rientra tra le prestazioni non essenziali di cui all'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449;

VISTO il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata";

VISTO il D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16

del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2023, n. 229" che dà completa attuazione al D.Lgs 28/2010 come modificato dal D.Lgs 149/2022;

CONSIDERATO che il suddetto D.M. 150/2023 è entrato in vigore il 15/11/2023 con applicabilità immediata dei nuovi criteri di quantificazione delle indennità di mediazione, oltre alle spese vive;

CONSIDERATO che l'art. 28 del citato D.M. 150/2023 stabilisce che ciascuna parte è tenuta a corrispondere all'organismo di mediazione, oltre alle spese vive documentate, un importo a titolo di indennità, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione, come quantificato nel medesimo articolo 28;

CONSIDERATO altresì che l'art. 30 del D.M. 150/2023 stabilisce le spese di mediazione che ciascuna parte è tenuta a corrispondere all'organismo di mediazione, nelle ipotesi previste nel medesimo articolo 30, calcolate in conformità alla Tabella A allegata al D.M. 150/2023;

PRESO ATTO che il D.M. 150/2023 dà la possibilità agli organismi di mediazione di quantificare le ulteriori spese di mediazione di cui alla Tabella A, tra i minimi e i massimi per ciascun scaglione di valore, comunque non derogando agli importi minimi fissati nella tabella medesima;

VISTA la nota del 13 novembre scorso (PG n. 51545/E in pari data) con la quale Unioncamere ha trasmesso un prospetto con una tabella recante le indennità e spese del servizio di mediazione, aggiornata al D.M. 150/2023, che le Camere di Commercio potranno utilizzare per la revisione delle vigenti tabelle;

PRESO ATTO che, con la nota di cui al punto precedente, Unioncamere ha convocato un incontro per il 20 novembre con la rete delle Camere di Commercio per un primo confronto sui contenuti del D.M. 150/2023;

TENUTO CONTO delle indicazioni emerse nell'ambito dell'incontro di cui al punto precedente e, in particolare, dell'indicazione formulata da Unioncamere, anche al fine di garantire l'uniformità della rete camerale, di adozione di valori "medi" della Tabella A, pur nel rispetto delle tariffe minime e massime previsto espressamente dalla normativa;

VISTO l'art. 67 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018;

VISTO l'art. 79 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022,

RITENUTO necessario adeguare l'allegato "Indennità del servizio di mediazione" alle prescrizioni del D.M. 150/2023 citate;

RITENTUO necessario provvedere all'adozione di una nuova tabella comprendente le indennità e le spese del servizio di mediazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

STANTE l'urgenza di provvedere;

DETERMINA

di modificare l'allegato "Indennità del servizio di mediazione" del Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato approvato con deliberazione consiliare n. 7/2021, così come da allegato "A" al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione d'urgenza sarà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione.

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.

INDENNITA' E SPESE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Spese di avvio

Le spese di avvio devono essere versate:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda,
- dalla parte invitata al momento della sua adesione

Allo stesso modo devono essere versate le spese vive documentate.

Spese di avvio per le mediazioni facoltative (art. 28 co 4). Tali spese dovranno essere ridotte di 1/5 per le obbligatorie ai sensi dell'art. 28 co. 8 del dm 150/2023

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 40,00 (+IVA)
tra € 1.000,01 e € 50.000,00	€ 75,00 (+IVA)
Oltre € 50.000,01 e indeterminato	€ 110,00 (+IVA)

Spese di mediazione facoltative dovute al primo incontro (art. 28 co 5). Tali spese dovranno essere ridotte di 1/5 per le obbligatorie ai sensi dell'art. 28 co. 8 del dm 150/2023

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00 e per le liti di valore indeterminabile basso	€ 60,00 (+IVA)
tra € 1.000,01 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio	€ 120,00 (+IVA)
Oltre € 50.000,01 e per le liti di valore indeterminabile alto	€ 170,00 (+IVA)

- Nel caso in cui il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui sopra (spese di avvio e spese di mediazione).
- Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate sulla base delle seguenti tabelle distinte rispettivamente per le mediazioni facoltative e obbligatorie.

Spese di mediazione

Le spese di mediazione sono dovute dalle parti che partecipano alla procedura di mediazione, quando al termine del primo incontro le stesse decidano di proseguire con il tentativo di conciliazione, oppure quando il primo incontro si conclude con la conciliazione.

Tabella spese per mediazioni facoltative

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 120,00 (+IVA)
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 225,00 (+IVA)
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 365,00 (+IVA)
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 580,00 (+IVA)
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 960,00 (+IVA)
da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 1.350,00 (+IVA)
da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 2.000,00 (+IVA)
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 3.200,00 (+IVA)
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 4.250,00 (+IVA)
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 5.550,00 (+IVA)
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 8.250,00 (+IVA)

Tabella spese per mediazioni obbligatorie (importo facoltative ridotte di 1/5)

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 96,00 (+IVA)
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 180,00 (+IVA)
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 292,00 (+IVA)
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 464,00 (+IVA)
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 768,00 (+IVA)
da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 1.200,00 (+IVA)
da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.600,00 (+IVA)
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.560,00 (+IVA)
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 3.900,00 (+IVA)
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.600,00 (+IVA)

- Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente medio dello 0,25% che sarà ridotto allo 0,20% nel caso delle mediazioni obbligatorie. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 ad euro 150.000,00.
- In caso di conciliazione al primo incontro le ulteriori spese di mediazione sono calcolate in conformità alle tabelle (spese di mediazione facoltativa o obbligatoria) detratti gli importi previsti all'art. 28 co 5 del d.m. 150/2023 con una maggiorazione del 10%.
- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo le ulteriori spese di mediazione sono calcolate sulla base delle tabelle (spese di mediazione facoltativa o obbligatoria) detratti gli importi previsti all'art. 28 co 5 del d.m. 150/2023 con una maggiorazione del 25%.